

## **IL SINDACO**

Premesso che con propria Ordinanza n. 37/2011 – Rep. n. 205 del 12/02/2011, ha emanato alcune disposizioni orientate al contenimento della concentrazione di polveri sottili in atmosfera, in ottemperanza a quanto previsto nell'Accordo di Programma tra Regione Marche, Province e Comuni maggiormente esposti al rischio di superamento dei limiti imposti dalla normativa in materia;

Considerato che ora si ritiene necessario apportare alcune modifiche a quanto precedentemente disposto, in modo di far fronte alle esigenze manifestatesi nel frattempo, senza peraltro sminuire lo scopo principale dell'iniziativa intrapresa;

Considerato opportuno riadottare nel testo l'Ordinanza nel suo complesso, al fine di garantire un'organicità di lettura della disciplina impartita, ad eccezione di quanto premesso all'emissione dei dispositivi, che viene qui integralmente richiamato;

## **ORDINA**

### **A. Divieto di circolazione dinamica:**

#### **A.1. per le seguenti categorie di veicoli:**

- A.1.1. veicoli diesel "pre Euro", "Euro 1" e "Euro 2" senza filtro antiparticolato;
- A.1.2. veicoli diesel aventi massa a pieno carico > 32 t "pre Euro" e "Euro 1" anche se dotati di filtro antiparticolato;
- A.1.3. motoveicoli con motore termico a 2 tempi "pre Euro";
- A.1.4. ciclomotori con motore termico "pre Euro";

#### **A.2. dal 1° febbraio 2011 al 31 marzo 2011, nei giorni da lunedì a venerdì, dalle ore 08,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 18,00, nell'area del centro abitato della Città di Macerata specificata nella planimetria allegata, parte integrante del presente atto, e segnalata da apposita segnaletica stradale nei seguenti punti:**

- A.2.1. Via Pirandello, all'intersezione rotatoria con Via Roma;
- A.2.2. Via Bartolini, all'intersezione con Via Roma;
- A.2.3. Via Roma, all'intersezione rotatoria con Via Mattei, valido per la direttrice di marcia periferia-centro;
- A.2.4. C.da Rotacupa, in corrispondenza dell'inizio del centro abitato (in prossimità dell'intersezione con la S.P. 77);
- A.2.5. Via G.Valenti, in corrispondenza dell'inizio del centro abitato;
- A.2.6. Via Due Fonti, in corrispondenza dell'inizio del centro abitato;
- A.2.7. Via dei Velini, all'intersezione con Montanello, con direzione centro;
- A.2.8. C.da Fontezucca, all'intersezione con Via Alfredo Murri, con direzione Via dei Velini;
- A.2.9. B.go San Giuliano, all'intersezione con Via Fonte Maggiore, con direzione V.le Leopardi;
- A.2.10. Viale Diomede Pantaleoni, intersezione con P.za Nazario Sauro;
- A.2.11. Via Mameli, all'altezza dell'intersezione con Via Manzoni con direzione centro;
- A.2.12. Via Mugnoz, all'altezza dell'intersezione con Via Tucci, con direzione P.za Pizzarello;
- A.2.13. Strada Torregiana, all'intersezione rotatoria di Fontescodella;
- A.2.14. Via Mugnoz, all'altezza dell'uscita dal parcheggio coperto dei Giardini Diaz, valido per la direttrice di marcia Via Tucci – P.zza Pizzarello;

- B. Le limitazioni alla circolazione non si applicano ai seguenti veicoli:
- B.1. automezzi per il trasporto pubblico (si specifica in servizio di linea, inclusi gli scuola-bus, mentre rientrano nel divieto quelli a noleggio e quelli turistici in genere);
  - B.2. taxi e veicoli NCC (noleggio con conducente) fino a 9 posti;
  - B.3. veicoli delle forze di polizia;
  - B.4. veicoli di altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria in servizio;
  - B.5. veicoli delle forze armate;
  - B.6. veicoli sanitari e di soccorso (compresi: ambulanze ed automediche; veicoli dei medici in visita domiciliare; veicoli utilizzati per la consegna di medicinali muniti di idonea documentazione; veicoli dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile, dei servizi tecnici degli Enti Locali e dei servizi tecnici delle aziende che esercitano pubblici servizi (acqua, gas, energia elettrica, telefonia, igiene urbana, etc.);
  - B.7. veicoli diretti alle strutture sanitarie di tipo ospedaliero, per finalità diagnostiche e/o terapeutiche idoneamente documentate;
  - B.8. veicoli a servizio di personale sanitario in stato di reperibilità, la cui condizione sia debitamente documentata;
  - B.9. veicoli utilizzati per il trasporto dei disabili;
  - B.10. veicoli elettrici, ibridi, a gas metano, GPL;
  - B.11. veicoli di trasporto collettivo a servizio di attività sportive giovanili;
  - B.12. veicoli partecipanti a manifestazioni sportive di auto d'epoca.
- C. È consentito:
- C.1. l'utilizzo sia dei mezzi agricoli sia delle macchine operatrici nei cantieri e nelle zone agricole o di verde pubblico e privato, fermo restando che il trasporto dei medesimi nel luogo di impiego deve avvenire mediante altro veicolo consentito;
  - C.2. in deroga alle limitazioni alla circolazione previste negli articoli precedenti, previa concessione di permessi temporanei, il transito per singoli veicoli individuati dalla targa, al fine di consentire lo svolgimento di attività produttive altrimenti impossibilitate, su istanza motivata degli operatori economici interessati. I suddetti permessi possono essere rinnovati.
- D. Ai legali rappresentanti delle attività industriali e commerciali ricadenti nel territorio del Comune di Macerata:
- D.1. qualora siano titolari di impianti autorizzati alle emissioni in atmosfera ai sensi del D. Lgs. 152/06, di adottare idonei sistemi finalizzati alla riduzione del 10% dell'emissione di polveri rispetto alla quantità autorizzata, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente Ordinanza;
  - D.2. qualora siano titolari di impianti che utilizzano la combustione di biomasse, di dotarsi di idoneo impianto di abbattimento delle polveri, entro 9 mesi dall'entrata in vigore della presente Ordinanza.
- E. Ai responsabili degli impianti di riscaldamento installati presso edifici pubblici e privati ricadenti nel territorio del Comune di Macerata:
- E.1. di regolare i dispositivi di regolazione termica in modo che non sia superata la temperatura:
    - E.1.1. di 20 °C negli edifici classificati, ai sensi del DPR 412/93, con le sigle E1 (Edifici adibiti a residenza e assimilabili), E2 (Edifici adibiti a uffici e assimilabili), E4 (Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili), E5 (Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili) ed E6 (Edifici adibiti ad attività sportive);
    - E.1.2. di 18 °C negli edifici classificati, ai sensi del DPR 412/93, con la sigla E8 (Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili);
  - E.2. qualora sia presente nell'unità abitativa un altro tipo di riscaldamento centralizzato o autonomo, di astenersi dall'accensione degli impianti termici a biomassa per il riscaldamento domestico se non dotati di alcun sistema di abbattimento delle polveri.

## **PRENDE ATTO**

che le disposizioni di cui alla presente Ordinanza sono entrate in vigore il 1° febbraio 2011;

## **STABILISCE**

che le stesse disposizioni abbiano effetto fino al 31 marzo 2011, fatte salve eventuali proroghe che saranno emanate in caso di persistenza delle condizioni critiche della qualità dell'aria.

## **AVVERTE**

- che in caso di inadempienza si procederà, per l'inosservanza del divieto di circolazione, ai sensi dell'art. 7, comma 13-bis, del D.Lgs. 285/92 e, per l'inosservanza delle altre disposizioni, ai sensi dell'art. 7-bis della Legge n. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali);

- che avverso alla presente ordinanza è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla data di notorietà del presente provvedimento, ovvero, in via alternativa, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di centoventi giorni dalla stessa. È altresì ammesso ricorso entro 60 giorni e con le formalità stabilite dall'art. 74 D.P.R. 495/92, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, per quanto attiene le disposizioni di cui al punto A.

## **DISPONE**

- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, permanendo la relativa esposizione per almeno giorni 30 (trenta);

- che il contenuto del provvedimento venga reso noto ai cittadini ed agli Enti interessati mediante l'utilizzo di idonei strumenti di informazione e comunicazione, in modo da garantirne un'ampia e tempestiva diffusione tra la popolazione;

- che il Comando di Polizia municipale, il Servizio Ambiente e Gestione del Territorio e l'Ufficio Stampa provvedano a svolgere quanto di propria competenza per dare attuazione alla presente Ordinanza ed a vigilare sulla sua esecuzione e ad assicurarne il rispetto nei modi e forme di legge;

## **TRASMETTE**

Il presente provvedimento a:

- al Comando di Polizia municipale, al Servizio Ambiente e Gestione del Territorio e all'Ufficio Stampa del Comune di Macerata;

- alla Prefettura di Macerata;

- alla Questura di Macerata ed al Comando della Polizia stradale di Macerata;

- alla Compagnia Carabinieri di Macerata;

- al Comando della Guardia di Finanza di Macerata;

- alla Regione Marche, Servizio Territorio Ambiente ed Energia, P. F. Lavori Pubblici e Qualità dell'Aria;

- alla Provincia di Macerata, Settore XII, Servizio 2°, Tutela Aria;

- ai Sindaci dei Comuni della Provincia di Macerata, ricadenti nella zona A di cui alla DACR 52/07: Porto Recanati, Potenza Picena, Civitanova Marche, Recanati, Montecosaro, Morrovalle, Corridonia, Monte San Giusto, Pollenza, Tolentino, Matelica;

- alla Motorizzazione civile, Dipartimento dei Trasporti terrestri – Ufficio provinciale di Macerata;

- all'Automobil Club Italiano ACI di Macerata;

- all'Agenzia Regionale per l'Ambiente delle Marche A.R.P.A.M., Dipartimento provinciale di Macerata, Servizio Aria;

- all'Azienda Sanitaria Unica Regionale A.S.U.R. – Zona Territoriale n. 9 – Servizio Igiene e Sanità pubblica;

- all'Azienda Pluriservizi Macerata A.P.M. ed alla Società Maceratese Ecologia ed Ambiente SMEA;

- alle associazioni sindacali;

- alle associazioni di categoria Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media  
Impresa CNA, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Confindustria, Associazione Piccole e medie  
Industrie API, Coldiretti.

Macerata, 12 marzo 2011

IL SINDACO  
Avv. Romano Carancini  
*(firma all'originale)*

# LEGENDA



Area di limitazione del transito veicolare

